



**COMUNE DI PORTO MANTOVANO**  
**PROVINCIA DI MANTOVA**  
**SETTORE TRIBUTI - CONTROLLO DI GESTIONE**  
**CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO SOCIETA'**  
**PARTECIPATE**

**DETERMINAZIONE N. 994**  
**del 30/12/2023**

**OGGETTO: COSTITUZIONE DI UN FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE AI SENSI DELL' ART. 175, COMMA 5 QUATER DEL D.LGS 267/2000 E S.M.I. - VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - VARIAZIONE DI BILANCIO 2023 - 2025 - ESERCIZI FINANZIARI 2023, 2024 E 2025.**

**CIG:**

**LA RESPONSABILE DEL SETTORE**

Visti:

- il D.lgs. 118 del 23/6/2011 e s.m.i., recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;  
- l'art. 175 co. 5 quater lett. b) del Tuel, di cui al D.Lgs. 18 Agosto n. 267, secondo cui, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;

Considerato che l'art. 46 co. 10 del Regolamento di contabilità dell'Ente, aggiornato al D.Lgs. 118/2011, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 44 del 14.06.2018, attribuisce al Responsabile Finanziario la competenza all'assunzione del presente atto;

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 12/6/2023 sono stati approvati la Nota di aggiornamento del DUP 2023 – 2025 e il Bilancio di Previsione 2023 – 2025;  
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 12/6/2023 è stato approvato il Peg 2023 – 2025 parte contabile e l'affidamento dei capitoli del PEG ai responsabili titolari di Posizione Organizzativa;  
- con deliberazione di Giunta comunale n. 66 del 27/06/2023 è stato approvato il PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIANO) 2023 – 2025;  
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 12/5/2023 è stato approvato il Rendiconto dell'esercizio 2022;  
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 25/07/2023 l'Ente ha preso atto della verifica del permanere degli equilibri del bilancio 2023 - 2025;

Considerato che ai sensi dell'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i. gli impegni devono essere correttamente imputati agli esercizi in cui le somme saranno esigibili;

Preso atto che il vigente principio contabile concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D. lgs. 118/2011), ad oggi non ancora modificato al fine di tenere conto delle novità introdotte dal D. lgs. 36/2023, prevede che:

- il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse;

- Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori di cui all'art. 3 comma 1 lettera ll), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di importo pari o superiore a quello previsto ordinariamente dall'articolo 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto a condizione che siano verificate le seguenti prime due condizioni, e una delle successive:

- sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento;
- l'intervento cui il fondo pluriennale si riferisce risulta inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro;
- le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016, sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale .
- in assenza di impegni di cui alla lettera c), sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

Negli esercizi successivi all'aggiudicazione, la conservazione del fondo pluriennale vincolato è condizionata alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di progettazione riguardanti la realizzazione dell'opera. Pertanto, dopo l'aggiudicazione delle procedure di affidamento del livello di progettazione successivo al minimo, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato riguardanti l'intero stanziamento continuano ad essere interamente conservate:

- nel corso degli esercizi in cui gli impegni registrati a seguito della stipula dei contratti riguardanti i livelli di progettazione successivi al minimo sono liquidati o liquidabili nei tempi previsti contrattualmente. In caso di contenzioso innanzi agli organi giurisdizionali e arbitrali, il fondo pluriennale è conservato;

- nell'esercizio in cui è stato verificato il progetto destinato ad essere posto a base della gara concernente il livello di progettazione successivo o l'esecuzione dell'intervento;
- nell'esercizio in cui sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi;
- nell'esercizio in cui la procedura di affidamento dei livelli di progettazione successivi è aggiudicata, ecc.;

- il fondo pluriennale vincolato è alimentato dall'accertamento di entrate di competenza finanziaria di un esercizio, destinate a dare la copertura a spese impegnate nel medesimo esercizio in cui è stato effettuato l'accertamento, ma imputate negli esercizi successivi;

Preso atto che il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2019 modifica il principio contabile concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D. lgs. 118/2011) più sopra citato definendo le modalità di contabilizzazione ed iscrizione delle spese di progettazione di livello minimo;

Preso atto che ai sensi del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D. lgs. 118/2011) il Fondo Pluriennale Vincolato è un saldo finanziario:

- costituito da risorse già accertate e destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate. Tali obbligazioni tuttavia sono esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata;
- che consente la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso;

Preso atto che il D. lgs. 36/2023 – nuovo codice degli appalti:

- introduce una semplificazione delle procedure con il passaggio da tre a due livelli di progettazione, la conservazione al Fondo Pluriennale vincolato, dell'intero quadro economico dell'opera, si verifica con l'avvio delle procedure per l'affidamento del progetto di fattibilità tecnico economica;
- innalza ad euro 150.000,00 sia la soglia per l'affidamento diretto dei lavori sia quella per il loro inserimento nella programmazione di settore;

e che di conseguenza è in previsione la modifica del principio contabile riportato nell'allegato 4/2 al D. lgs. 118/2011;

Preso atto inoltre della recente FAQ n. 53 di Arconet con la quale la commissione Arconet reca precisazioni in merito alla possibilità di conservare le spese di progettazione per le opere avviate applicando le norme del nuovo codice dei contratti;

Visto l'art. 175, comma 5 quater, lettera b) ed e-bis) del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. che si riporta per estratto: *“nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:... b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta; e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta”*;

Dato atto che:

- la Responsabile del settore Tecnico, ha determinato la necessità di costituire il fondo pluriennale vincolato di parte capitale, in conformità al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 con riferimento a spese per la realizzazione di opere pubbliche ed investimenti;
- la Responsabile del settore Provveditorato, servizi informatici, attività produttive e culturali ha determinato la necessità di costituire il fondo pluriennale vincolato di parte capitale, in conformità al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 con riferimento a spese di parte capitale per progetti PNRR impegnate nel corso dell'esercizio 2023 ma con prestazioni ed investimenti che verranno realizzati in parte nell'esercizio 2024, finanziati da trasferimenti in conto capitale del PNRR a tal fine assegnati già accertati nell'esercizio 2023;

Dato atto che l'istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale comporta una variazione al Bilancio di Previsione 2023 - 2025, e in particolare nel caso in cui vengano reimputati solo gli impegni, viene variato in Entrata, lo stanziamento del Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale dell'annualità 2024 e 2025 e nella Spesa viene variato per pari importo lo stanziamento per gli impegni portati agli anni successivi (esercizio 2024 e 2025);

Rilevato che la variazione di bilancio in esame non pregiudica il raggiungimento dell'obiettivo previsto in materia di rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2), del D.Lgs. n. 267/2000, non è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione sulla presente variazione di bilancio;

Visto il permanere degli equilibri finanziari, come disciplinato anche dall'art. 147-quinquies del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il Decreto Sindacale 13 del 29/12/2022 di incarico alla sottoscritta dall'1/1/2023 sino al 31/12/2023 quale titolare di Posizione Organizzativa del settore Ragioneria - Tributi – Controllo di gestione – Partecipate;

*VISTI:*

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267/2000;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- i principi contabili di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011 e agli allegati n. 1, n. 4/1, n. 4/2, n. 4/3 e n. 4/4 allo stesso D.Lgs. n. 118/2011;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 44 del 14.06.2018;
- il D. Lgs. 36/2023 – nuovo codice degli appalti;

## DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO, per le motivazioni espresse in narrativa, delle richieste presentate dalla Responsabile del Settore Tecnico e dalla responsabile del Settore Provveditorato, servizi informatici, attività produttive e culturali, di effettuare una variazione di esigibilità agli impegni riportati nell'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che comporta la costituzione del fondo pluriennale vincolato di parte capitale per le seguenti tipologie di spese:

- spese per la realizzazione di opere pubbliche ed investimenti da reimputare agli esercizi 2024 e 2025, come riportato nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con riferimento ai cronoprogrammi dal n. 1 al n. 29;
- spese di parte capitale finanziate da entrate a destinazione vincolata del PNRR già accertate e destinate a dare la copertura a spese impegnate e contrattualizzate nel corso dell'esercizio 2023 ma da

imputare all'esercizio 2024, finanziate da trasferimenti di parte capitale a tal fine assegnati e già accertati nell'esercizio 2023, come riportato nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con riferimento ai cronoprogrammi n. 30 e n. 31;

2. DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 175 comma 5-quater lett. b) e del comma 9-ter del D.Lgs. n. 267/2000 nonché del punto 5.4 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato e agli stanziamenti delle unità contabili correlate, di competenza e di cassa, secondo quanto riportato nell'allegato C) al presente provvedimento, in coerenza la variazione di esigibilità di cui al punto precedente 1) riportate nell'allegato B);

3. DI PRENDERE ATTO che la variazione di esigibilità di cui all'allegato B) comportano le variazioni al Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, come da allegato C), parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

4. DI DARE ATTO altresì che ai sensi dell'ar. 193, comma 1 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., in seguito alla presente variazione, tutti gli equilibri di Bilancio vengono mantenuti;

5. DI DARE ATTO che, in sede di elaborazione del bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026 si terrà conto dei riflessi contabili di cui alla presente determinazione;

6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Giunta comunale;

7. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Responsabile del Settore Tecnico e alla Responsabile del Settore Provveditorato, servizi informatici, attività produttive e culturali;

8. DI DARE ATTO che il responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Angela Del Bon, Responsabile del Settore Ragioneria Finanze Bilancio;

Lì, 30/12/2023

LA RESPONSABILE DI SETTORE  
DEL BON ANGELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)